

Pubblicato il 10/01/2019

Sent. n. 26/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2017, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dibattista, con domicilio eletto presso il suo studio in Gravina In Puglia, via F. Maddalena n. 64;

contro

Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, domiciliato presso la Tar Puglia Lecce Segreteria in Lecce, via Rubichi n. 23/A;

per l'annullamento

- del provvedimento del Responsabile VII Settore, Sezione Urbanistica del Comune di Ginosa, prot. n. 31065 del 21/11/2016, notificato alla ricorrente a mezzo raccomandata a.r in data 01/12/2016, con cui veniva richiesto alla [omissis] il pagamento del conguaglio degli oneri concessori comunicati con richiesta del 29/09/2016 relativamente alla pratica edilizia n. 60/2012 per la N.C. Via Catanzaro in loc. Ginosa Marina;

- del provvedimento del Responsabile VII Settore, Sezione Urbanistica del Comune di Ginosa, prot. 27736 del 29/09/2016, non indirizzato né notificato alla ricorrente, avente ad oggetto Richiesta conguaglio oneri concessori ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 22/04/2016 e n. 18 del 17/05/2016;

- della Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 22/04/2016 richiamata nella suddetta nota, avente ad oggetto l'aggiornamento del contributo sul costo di costruzione, DPR 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i. art. 16, L.R. n. 6/79. N. 66/79 e n. 1/2007- nella parte in cui dispone che il costo di costruzione ... sarà adeguato annualmente in ragione dell'intervenuta variazione degli indici ISTAT con decorrenza dal 01/01/2011;

- della Delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 17/05/2016, avente ad oggetto l'aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e determinazione modalità di pagamento, provvedimenti, nella parte in cui dispone che l'Ufficio Tecnico provveda ... a trasmettere a tutti i titolari di permessi a costruire ... rilasciati nel periodo dal 01/01/2005 e sino all'approvazione della presente deliberazione, le richieste di conguaglio degli oneri concessori precedentemente versati (quale differenza scaturita dagli aggiornamenti approvati con il presente atto e quanto a suo tempo versato);

- nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale e/o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ginosa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, titolare di permesso di costruire n. 61/13, per l'edificazione di un fabbricato in Ginosa, chiede l'annullamento degli atti in epigrafe, con cui il Comune ha chiesto il pagamento del conguaglio degli oneri concessori comunali.

A sostegno del ricorso, essa ha eccepito i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell'art. 16 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per errore, contraddittorietà e illogicità; violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; 2) violazione degli artt. 21-quinquies e nonies l. n. 241/90; eccesso di potere.

Nella camera di consiglio del 22.3.2017 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All'udienza del 9.1.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1.1. Il ricorso, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall'esame delle censure preliminari articolate dal Comune resistente.

2. Con i due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente la violazione dell'art. 16 d.P.R. n. 380/01 (TUE), avuto riguardo al principio per il quale la determinazione degli oneri concessori non solo deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti, ma che la stessa non possa che essere richiesta una tantum al momento del rilascio del permesso edilizio, senza possibilità di applicazione postuma e retroattiva di coefficienti non considerati al momento del rilascio del titolo.

In subordine, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni dettate in tema di autotutela amministrativa (artt. 21-quinquies e nonies l. n. 241/90).

Le censure sono infondate.

2.2. Secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione (Tar Lecce, n. 156/18) e confermato dal Consiglio di Stato, *“Le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali ..., hanno carattere eventuale e non condizionano l'immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione. Tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale; in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione», inoltre, «[...] l'ipotesi ora in discussione è assimilabile all'errore di calcolo, perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l'esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l'ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l'onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere» (Cons. St. n. 2821/2017).*

2.3. Di recente, tali principi sono stati confermati dal Consiglio di Stato, che nella sua veste più autorevole ha affermato che: *“Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimenti manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza*

nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza" (C.d.S, AP n. 12/18).

2.4. Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi di costruzione debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.

3. Per tali ragioni, la richiesta di pagamento deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo la risultante della corretta applicazione dei principi sopra espressi.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla sussistenza – al momento della proposizione del ricorso – di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla ricorrente, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO